

Regolamento Aziendale sulle Segnalazioni di Condotte Illecite c.d. "Whistleblowing"

Stato della revisione

Rev.	Data	Modifiche apportate
00	11.03.2024	Prima emissione
01		

Autori/Autrici

Cognome e Nome	Ruolo	Data	Firma
Catapano Luigi	Direttore Internal Auditing		

Verifica

Cognome e Nome	Ruolo	Data	Firma
Lageder Tanja	Direttrice Ufficio Gestioni Contratti		
Gasparri Sonia	Direttrice Ufficio Legale		

**REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE c.d.
"WHISTLEBLOWING"**

Sommario

Sommario	1
Obiettivo	2
Ambito di applicazione	2
Premessa	2
Descrizione del Processo	2
A. La segnalazione interna	2
A.1. Requisiti	2
A.2. Canali di segnalazione esterni (ANAC)	2
B. Gestione delle segnalazioni interne	3
B.1. Modalità per l'invio delle segnalazioni interne	3
B.2 Gestione della segnalazione ed esame preliminare	3
B.3 Istruttoria della segnalazione	3
B.4 Obbligo di riservatezza	4
B.5. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni interne	4
C. Misure di protezione	5
C.1. Condizioni per la protezione della persona segnalante	5
C.2. Divieto di ritorsione	5
C.3. Limitazioni della responsabilità	6
D. Disposizioni finali	6
D.1. Misure di prevenzione	6
D.2. Informazione e formazione	6
D.3. Disposizioni sul trattamento dei dati personali	6
D.4. Entrata in vigore e forme di pubblicità	7
D.5. - Norma di rinvio	7
Definizioni / Abbreviazioni	7
Riferimenti Normativi / Bibliografia	8

 <p> AUTONOME PROVINZ SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI SÜDTIROL SÜDTIROLER Sanitätsbetrieb Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Azienda Sanitera de Sudtiroi </p>	REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE c.d. "WHISTLEBLOWING"	Seite 1 Rev. 00 vom 11.03.2025
--	--	---

Obiettivo

Il regolamento definisce le modalità per la gestione delle segnalazioni interne di condotte illecite e garantisce la protezione dei segnalanti, in conformità con il D.Lgs. 24/2023 e le direttive ANAC.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti i dipendenti e collaboratori dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (ASDAA), inclusi lavoratori autonomi, consulenti, tirocinanti e volontari. Non si applica a questioni di interesse personale, materie già disciplinate da altre normative o questioni di sicurezza nazionale.

Premessa

La segnalazione di illeciti, insieme al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e al Codice di comportamento, è essenziale per prevenire comportamenti illeciti e garantire la gestione corretta dei beni pubblici.¹

Il presente regolamento permette ai dipendenti e ai collaboratori di segnalare comportamenti che possono danneggiare l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda stessa.

Descrizione del Processo

A. La segnalazione interna

A.1. Requisiti

La segnalazione interna, scritta o orale, viene inviata al Responsabile Prevenzione della Corruzione (d'ora in avanti anche solo "RPC") tramite i canali interni.

La stessa riguarda comportamenti, atti o omissioni che danneggiano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione, i quali possono includere:

- ☉ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- ☉ violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- ☉ illeciti coperti da normative UE o nazionali in settori come appalti pubblici, sicurezza dei prodotti, tutela ambientale, salute pubblica, ecc.;
- ☉ atti che danneggiano gli interessi finanziari dell'UE;
- ☉ violazioni del mercato interno dell'UE;
- ☉ atti che vanificano le disposizioni dell'UE nei settori sopra elencati.

La segnalazione interna deve includere dettagli specifici come il tempo, il luogo, la descrizione del fatto e l'identità dei soggetti coinvolti.

La stessa può essere accompagnata da documenti o nominativi di persone a conoscenza dei fatti.

Si precisa che, le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPC solo nel caso in cui siano circostanziate in maniera adeguata.

Inoltre, è preferibile che il segnalante dichiari la propria identità (che verrà mantenuta segreta dal RPC) al fine di potergli garantire una migliore protezione.

A.2. Canali di segnalazione esterni (ANAC)

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna direttamente all'ANAC se si verifica una delle seguenti condizioni:

- ☉ il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme alle norme;
- ☉ la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- ☉ si teme che la segnalazione interna non venga gestita correttamente o possa causare ritorsioni.

¹ La Legge n. 190/2012 stabilisce che i dipendenti pubblici che denunciano illeciti non possono essere puniti o discriminati (*whistleblowing*). La Legge n.179/2017 ha ampliato queste tutele anche ai collaboratori privati e ha integrato la disciplina del segreto d'ufficio e aziendale. Inoltre, la Direttiva Europea n. 1937/2019 ha uniformato la protezione dei segnalanti in tutti gli Stati membri, riconoscendo la segnalazione come strumento di prevenzione degli illeciti e di libertà di espressione.

	REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE c.d. "WHISTLEBLOWING"	Seite 1 Rev. 00 vom 11.03.2025
--	--	--

B. Gestione delle segnalazioni interne

B.1. Modalità per l'invio delle segnalazioni interne

La segnalazione interna viene inviata al Responsabile Prevenzione della Corruzione (RPC). Se la segnalazione arriva a un altro soggetto, come un superiore gerarchico, un dirigente o un funzionario, questa persona deve trasmetterla al RPC il prima possibile, e comunque entro sette giorni dal ricevimento, informando contemporaneamente il segnalante della trasmissione.

Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno l'obbligo di denuncia, la segnalazione interna o esterna non sostituisce quella all'Autorità competente².

Le segnalazioni interne possono essere inviate attraverso diverse modalità:

- 🕒 piattaforma di segnalazione: accedendo al link sabes.whistleblowing.it;
- 📧 posta elettronica: inviando la segnalazione (con oggetto "personale") all'indirizzo di posta elettronica indicato sulla pagina web dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, Segnalazione di condotte illecite (c.d. WHISTLEBLOWING), sotto la voce "Segnalazione con modalità alternative al canale informatico";
- ✉️ posta ordinaria: utilizzando la posta interna con una busta chiusa contrassegnata dalla dicitura "personale" e indirizzata all'indirizzo indicato all'interno della pagina web sopracitata;
- 🗣️ oralmente: telefonicamente, via messaggio o tramite un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, su richiesta del segnalante, contattando direttamente il Responsabile della prevenzione della corruzione all'indirizzo o al numero di telefono indicati all'interno della pagina web aziendale dedicata durante gli orari di servizio.

Si specifica che tutti i canali di segnalazione, inclusi quelli diversi dalla piattaforma di *whistleblowing*, garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tutte le informazioni sui canali di segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne sono disponibili sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Segnalazione di condotte illecite (c.d. *whistleblowing*)".

Il segnalante ha sempre la possibilità di ritirare la segnalazione tramite una comunicazione inviata attraverso il canale originariamente utilizzato per l'invio. In questo caso, gli accertamenti già avviati a seguito della segnalazione si fermeranno, salvo che si tratti di questioni procedibili d'ufficio.

B.2 Gestione della segnalazione ed esame preliminare

La segnalazione viene presa in carico dal RPC, che rilascia un avviso di ricevimento al *whistleblower* entro **7 gg** dalla data di ricezione attraverso la piattaforma informatica oppure tramite le modalità indicate dal segnalante.

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione (RPC) ha 30 giorni lavorativi per valutare una segnalazione. Il RPC può archiviare e informare il segnalante se la segnalazione:

- 🕒 non soddisfa i requisiti specificati nel regolamento;
- 🕒 riguarda solo interessi personali;
- 🕒 contiene informazioni già pubbliche;
- 🕒 manca di elementi concreti;
- 🕒 è troppo generica;
- 🕒 è accompagnata da documentazione inadeguata.

Se la segnalazione non è sufficientemente dettagliata, il RPC può chiedere ulteriori informazioni al segnalante, assegnando un termine per la risposta. Se la segnalazione è valida, il RPC procede con l'istruttoria.

B.3 Istruttoria della segnalazione

L'attività di vigilanza si svolge ai sensi della legge n. 190/2012, con l'obiettivo di prevenire, piuttosto che reprimere, i singoli illeciti. Il RPC ha 60 giorni lavorativi per condurre un'istruttoria sulle segnalazioni

² Come previsto dagli articoli 331 del Codice di Procedura Penale e 361 e 362 del Codice Penale.

	REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE c.d. "WHISTLEBLOWING"	Seite 1 Rev. 00 vom 11.03.2025
--	--	--

ricevute, verificando in modo imparziale la sussistenza dei fatti segnalati, senza necessariamente accertarne l'effettivo accadimento. In casi particolari, questo termine può essere prorogato.

Durante l'istruttoria, il RPC può dialogare con il segnalante per richiedere chiarimenti, documenti e ulteriori informazioni. Può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Azienda, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, garantendo sempre la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte. Tutti gli uffici dell'Azienda devono collaborare pienamente, rispondendo alle richieste entro tre giorni lavorativi. Il RPC deve tenere traccia delle attività svolte.

Il compito del RPC non è accertare le responsabilità individuali o effettuare controlli di legittimità sugli atti adottati dall'Azienda, per evitare di sconfinare nelle competenze di altri soggetti³.

Se la segnalazione risulta infondata, il RPC la archivia con adeguata motivazione, informando il segnalante. Se invece la segnalazione è fondata, il RPC può inviarla alle autorità competenti, come l'Autorità giudiziaria, l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti o la Guardia di Finanza.

Il RPC risponde al segnalante entro tre mesi dalla data di ricevimento della segnalazione, descrivendo le azioni intraprese, l'esito delle indagini e le misure adottate.

B.4 Obbligo di riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi informazione che possa rivelarla, direttamente o indirettamente, non possono essere divulgate senza il consenso espresso della stessa. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è protetta dal segreto secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare si basa su accertamenti distinti dalla segnalazione, anche se conseguenti a essa. Se la contestazione si basa, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo con il consenso espresso del segnalante.

La segnalazione è esclusa dal diritto di accesso agli atti previsto dalla normativa di settore e da tutte le forme di accesso civico.

L'identità del segnalante può essere rivelata in due casi espressamente individuati⁴:

- ① nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- ② nei procedimenti instaurati in seguito a detta segnalazione, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

In ambedue i casi è necessario sia il consenso espresso del segnalante che una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione.

I corollari all'obbligo di riservatezza includono l'esclusione delle segnalazioni e della documentazione allegata dal diritto di accesso agli atti amministrativi e dall'accesso civico generalizzato.

Inoltre, sono presenti limitazioni ai diritti degli interessati riconosciuti dalla normativa sulla protezione dei dati personali. È necessario, infatti, che sia garantita la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, incluso il trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Le procedure per il trattamento delle segnalazioni devono essere adeguate e possono includere sistemi di gestione informatizzata che utilizzano strumenti di crittografia per proteggere l'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione. La riservatezza deve essere garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle ufficiali o perviene a personale non autorizzato, che deve trasmetterla senza ritardo al responsabile competente.

B.5. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni interne

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al loro trattamento e, in ogni caso, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Questo avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza e i principi di protezione

³ Come indicato nella Delibera ANAC n. 840/2018.

⁴ Ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

 <p> AUTONOME PROVINZ SÜDTIROL - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI SÜDTIROL - ALTO ADIGE Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Azienda Sanitaria de Sudtiroi </p>	REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE c.d. "WHISTLEBLOWING"	Seite 1 Rev. 00 vom 11.03.2025
--	--	---

dei dati personali stabiliti dalle normative europee e italiane.⁵ in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 51/2018.

C. Misure di protezione

C.1. Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione si applicano alle persone indicate nell'articolo 3 del presente regolamento, a condizione che:

- ☉ al momento della segnalazione, denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, o divulgazione pubblica, il segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito dell'articolo 2 del regolamento;
- ☉ la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata in conformità con il capo II del D.Lgs 24/2023;

I motivi della segnalazione sono irrilevanti ai fini della protezione.

Se viene accertata la responsabilità penale del segnalante per diffamazione o calunnia, o la responsabilità civile per dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Le disposizioni si applicano anche alle segnalazioni anonime se il segnalante viene identificato e subisce ritorsioni, nonché alle segnalazioni alle istituzioni europee conformi alle condizioni del regolamento.

C.2. Divieto di ritorsione

Gli enti o le persone indicate nella sezione "Ambito di applicazione" del presente regolamento, non possono subire alcuna ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere a causa della segnalazione interna o esterna, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, o della divulgazione pubblica, che provochi o possa provocare un danno ingiusto alla persona segnalante o denunciante, direttamente o indirettamente.

Di seguito sono elencate alcune fattispecie che possono costituire ritorsione:

- ☉ licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- ☉ retrocessione di grado o mancata promozione;
- ☉ mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- ☉ sospensione della formazione o restrizione dell'accesso alla stessa;
- ☉ note di merito negative o referenze negative;
- ☉ adozione di misure disciplinari o altre sanzioni, anche pecuniarie;
- ☉ coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- ☉ discriminazione o trattamento sfavorevole;
- ☉ mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- ☉ mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- ☉ danni alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- ☉ inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale, formale o informale, che possa impedire alla persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- ☉ conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- ☉ annullamento di una licenza o di un permesso;
- ☉ richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

⁵ Vedasi l'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 51/2018

	REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE c.d. "WHISTLEBLOWING"	Seite 1 Rev. 00 vom 11.03.2025
--	--	--

Gli atti adottati in violazione del presente articolo sono nulli. Le persone indicate nella sezione "Ambito di applicazione" del presente regolamento, che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 300/1970 o dell'articolo 2 del D.Lgs. 23/2015, in base alla specifica disciplina applicabile al lavoratore.

C.3. Limitazioni della responsabilità

Non è punibile l'ente o la persona che riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte dal segreto, diverse da quelle indicate nell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 24/2023, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, o che offendano la reputazione della persona coinvolta, quando vi fossero fondati motivi per ritenere che tale rivelazione fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile sia stata effettuata ai sensi del presente regolamento.

In tali casi, è esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 del regolamento non incorre in alcuna responsabilità, anche civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche civile o amministrativa, non è esclusa per comportamenti, atti o omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, o alla divulgazione pubblica, o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

D. Disposizioni finali

D.1. Misure di prevenzione

I responsabili delle strutture interessate, in collaborazione con il RPC, conformemente alle previsioni della Sezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO in vigore, effettuano un'analisi o una rivalutazione delle analisi dei processi coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite. Individuano i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e programmano le relative misure di prevenzione entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

D.2. Informazione e formazione

Al presente regolamento deve essere garantita la più ampia diffusione attraverso:

- ① comunicazione specifica ai Direttori di Ripartizione e di Ufficio ed equivalenti, per la diffusione all'interno delle strutture dirette;
- ② pubblicazione nell'area riservata del sito aziendale insieme alle informazioni sui canali di segnalazione interni ed esterni, sulle procedure e sui presupposti per effettuare tali segnalazioni;
- ③ pubblicazione sul sito aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Segnalazione di condotte illecite (c.d. WHISTLEBLOWING)", insieme alle informazioni sui canali di segnalazione interni ed esterni, sulle procedure e sui presupposti per effettuare tali segnalazioni;
- ④ pubblicazione sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Riferimenti normativi su organizzazione e attività".

D.3. Disposizioni sul trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, inclusa la comunicazione tra le Autorità competenti, deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679, il D.Lgs. 196/2003 e il D.Lgs. 51/2018. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni dell'Unione europea deve seguire il regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali trattati dall'Azienda possono essere di qualsiasi natura e saranno gestiti secondo la normativa vigente, che garantisce i diritti e le libertà degli interessati. I dati non utili a una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti degli interessati, come previsti dagli articoli 15-22 del regolamento (UE) 2016/679, possono essere esercitati nei limiti dell'articolo 23 del GDPR e dell'articolo 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, incluso il diritto di reclamo presso l'Autorità Garante (art. 77 del GDPR).

Il trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni è effettuato dal titolare del trattamento, rispettando i principi degli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, e fornendo informazioni adeguate ai segnalanti e alle persone coinvolte, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

 <p>AUTONOME PROVINZ SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE PROVINZIA AUTONOMA DE SÜDTIROL - SÜDTIROL</p> <p>Südtiroler Sanitätsbetrieb Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Azienda Sanitaria de Südtirol</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE c.d. "WHISTLEBLOWING"</p>	<p>Seite 1</p> <hr/> <p>Rev. 00 vom 11.03.2025</p>
--	---	---

La raccolta e gestione delle segnalazioni seguono il principio di limitazione della finalità del trattamento. L'Azienda definisce il proprio modello di gestione delle segnalazioni interne, adottando misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi specifici, basandosi su una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e regolando i rapporti con eventuali fornitori esterni.

L'Azienda designa l'RPC come delegato per specifici compiti legati al trattamento dei dati personali nel contesto del whistleblowing. Se l'RPC utilizza collaboratori per gestire le segnalazioni, questi saranno autorizzati specificamente e riceveranno istruzioni operative, in conformità agli articoli 29 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03.

D.4. Entrata in vigore e forme di pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione ed è soggetto a variazioni o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative nazionali o regionali in materia, o in caso di modifiche dell'organizzazione aziendale.

L'Azienda provvede a darne pubblicità tramite pubblicazione dell'atto di adozione sull'Albo Pretorio per il periodo previsto dalla normativa.

D.5. - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda all'applicazione della normativa vigente (D.Lgs. 24/2023) e alle linee guida ANAC in materia.

Definizioni / Abbreviazioni

RPC: Responsabile della Prevenzione della Corruzione

PIAO: Piano integrato di attività e organizzazione

Whistleblowing: Istituto di tutela per persone che segnalano illeciti, previsto dal D.Lgs. 24/2023.

Azienda: Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (ASDAA)

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, consistenti in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non inclusi nei punti 3, 4, 5 e 6 del presente elenco;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, non inclusi nei punti 3, 4, 5 e 6 del presente elenco;
3. illeciti rientranti nell'ambito di applicazione degli atti dell'unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023, o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (ue) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione di cui all'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, specificati nel diritto derivato pertinente dell'unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'unione nei settori indicati nei punti 3, 4 e 5 del presente elenco;
7. informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione

 <p>Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Azienda Sanitara de Sudtiroi</p>	REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE c.d. "WHISTLEBLOWING"	Seite 1 Rev. 00 vom 11.03.2025
--	--	--

con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del d.lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Persona segnalante (*whistleblower*): persona che segnala divulga o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2 del D.Lgs. 24/2023).

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna, o nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Riferimenti Normativi /Bibliografia

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.;
Legge 30 novembre 2017, n. 179;
D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e s.m.i.;
Regolamento UE 2016/679;
Direttiva UE 2019/1937;
Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023